

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie, 6 settembre 2001,
n. 7

Prerogative del vicesindaco.

La problematica concernente l'estensione dei poteri del vicesindaco (e del vicepresidente della provincia) nell'esercizio delle funzioni vicarie ha più volte formato oggetto di quesiti rivolti a questa Direzione Generale dell'Amministrazione Civile.

La questione è originata dalla considerazione che il vicesindaco trae la propria investitura da una nomina, mentre il sindaco dal suffragio diretto, cioè da un'elezione dei cittadini.

Sotto tale profilo la diversificata posizione del vicesindaco rispetto a quella del sindaco, ha fatto emergere, talora, dubbi sulla sua legittimazione all'esercizio di prerogative sindacali, con particolare riguardo a quelle di natura prettamente politica.

La cennata problematica, com'è intuibile, si pone con maggiore evidenza nelle ipotesi in cui vi è esercizio vicario delle funzioni del sindaco in relazione all'«impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco» (art. 53, 1° comma del T.U.E.L. n. 267/2000).

In base al dettato normativo, in tali ipotesi la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Nelle more del rinnovo della consultazione elettorale, il consiglio e la giunta rimangono in carica, e le funzioni sindacali fanno capo al vicesindaco.

L'argomento in questione è stato affrontato da questa Direzione Generale nella propria circolare n. 7/96 del 30 aprile 1996, la quale diramava il parere n. 94/96 reso, sul punto, dal Consiglio di Stato.

Le innovazioni legislative successivamente intervenute (e, segnatamente, la legge 30/4/1999 n. 120 che, con la previsione del turno unico per le elezioni amministrative ha reso, di fatto, considerevolmente più ampio l'arco temporale di esercizio delle funzioni vicarie da parte del vicesindaco nelle fattispecie previste dal citato articolo 53, 1° comma del T.U. n. 267/2000), hanno determinato una (nuova) riflessione sul ruolo del vicesindaco nell'attività amministrativa del comune, in assenza (temporanea o permanente) del sindaco.

Sul punto, questa Direzione Generale ha ravvisato la necessità di adire nuovamente il Consiglio di Stato, ritenendo, in buona sostanza, che nell'ente locale vi debba essere comunque un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, e ciò per garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Con il parere n. 501/2001 reso nell'adunanza del 14 giugno 2001, l'Alto Consesso Amministrativo ha condiviso la linea interpretativa proposta da questa Direzione Generale in ordine ai diversi aspetti sottoposti alla sua attenzione.

In particolare, il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente in merito al riconoscimento dei pieni poteri del vicesindaco investito di funzioni vicarie, che deve intendersi, pertanto, legittimato anche a procedere alla nomina (o revoca) degli assessori, potendo svolgere tutte le funzioni di cui è attributario il titolare della carica.

È stata, inoltre, ritenuta applicabile anche nei suoi confronti la norma, contemplata dall'articolo 64 del T.U.E.L. n. 267/2000, la quale preclude al coniuge, ai parenti e agli affini del sindaco la possibilità di far parte della giunta.

Per quanto concerne, infine, la misura dell'indennità da corrispondere al vicesindaco, è stato ritenuto che la stessa debba consistere, per il periodo di concreto esercizio dei poteri sostitutivi, in un importo pari a quella spettante al sindaco, trattandosi di un emolumento di natura indennitaria, la cui misura deve, in quanto tale, rapportarsi alla funzione svolta.

Per ogni utile orientamento si trasmette, in copia, il surriferito parere del Consiglio di Stato, con preghiera di darne la più ampia diffusione agli enti locali, unitamente alla presente circolare.